

CODICE CIVILE (Art. 2221)

(...)

§ 3 - Dell'insolvenza

c.c. art. 2221. Fallimento e concordato preventivo ⁽¹⁾.

(Testo in vigore fino al 14 agosto 2020)

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [c.c. 2093] e i piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2201] ⁽²⁾, sono soggetti, in caso di insolvenza ⁽³⁾, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [c.c. 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali.

(Testo in vigore dal 15 agosto 2020)

2221. Fallimento e concordato preventivo⁽⁴⁾⁽¹⁾.

[Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [c.c. 2093] e i piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2201] ⁽²⁾, sono soggetti, in caso di insolvenza ⁽³⁾, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [c.c. 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali .]

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 4-16 giugno 1970, n. 94 (Gazz. Uff. 1° luglio 1970, n. 163), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. Con successiva sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 31 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimità del presente articolo in riferimento agli articoli 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost.

⁽²⁾ Vedi gli artt. 1, 5, 160, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

⁽³⁾ Vedi la L. 23 dicembre 1982, n. 947, sulla regolarizzazione delle società di fatto.

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 384, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(...)